

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione

Atto n. 20

Oggetto: **Gestione del servizio idrico integrato. Forma di gestione e procedura per l'affidamento. Approvazione proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Consortile.**

L'anno Duemilaquattro addì otto del mese di ottobre alle ore 12.30 in Macerata, presso la sede dell'ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
CINGOLANI Carlo	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
ANTONELLI	<i>Romeo</i>	Assente
CHIARABERTA	<i>Filippo</i>	X
FERRANTI	<i>Carlo</i>	X
PACIARONI	<i>Stefano</i>	X
PEPI	<i>Flavio</i>	X
PIERDOMINICI	<i>Fabio</i>	X
RECCHI	<i>Fernanda</i>	X
STURA	<i>Claudio</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'A.A.T.O. N. 3

Premesso che:

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della L. n. 36/1994 e dell'art. 9 della L.R. Marche n. 18/1998 l'Autorità di Ambito è chiamata a svolgere funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio idrico integrato.
- Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 36/1994 l'Autorità di Ambito organizza il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ossia mediante le forme, anche obbligatorie, previste all'art. 22 dalla L. n. 142/1990, oggi sostituito dall'art. 113 del D. Lgs. 267/2000.
- Tra le funzioni di competenza dell'Autorità rientrano, tra l'altro, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. Marche n. 18/1998, la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale e ai sensi dell'art. 13 della stessa legge il successivo affidamento del servizio medesimo.

Dato atto che:

- Con deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito n. 2 del 10 gennaio 2001 è stato approvato un documento di "Indirizzi per l'attività dell'Autorità di Ambito" in cui, tra l'altro, venivano fissate alcune Linee Guida per la scelta della forma di gestione e del soggetto gestore.
- Nel documento sopra richiamato e approvato con la deliberazione assembleare n. 2/2001 veniva indicato che "L'Autorità favorirà il passaggio delle gestioni in economia dei comuni singoli o associati ed Aziende Municipalizzate in S.p.A. entro un anno dalla costituzione dell'ATO. L'Autorità deve concorrere con i Comuni ad incentivare il riassetto organizzativo delle esistenti Aziende speciali e consortili (sia se trasformate in S.p.A., sia se ancora da trasformare), favorendo la loro aggregazione al fine di costituire un soggetto gestore che utilizzi e valorizzi le risorse pubbliche imprenditoriali. In tal senso è diretta l'iniziativa già avviata da parte delle stesse Aziende (APM, ASPEA, ASSEM, ASSM., AST, ATAC, CIGAD) e dell'Amministrazione Provinciale di Macerata, per un progetto di aggregazione in una unica società territoriale che realizzi l'integrazione funzionale e operativa per la gestione del servizio idrico. Tale soluzione presenta numerosi aspetti favorevoli quali:
 - la presenza all'interno delle Aziende in questione di un vasto patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità legate al territorio e al rapporto con la popolazione locale;
 - la possibilità di procedere speditamente all'elaborazione dei programmi e dei piani di competenza dell'Autorità con ricorso alle strutture di progettazione e alle banche dati delle Aziende territoriali, favorendo nel contempo, tramite accordi di razionalizzazione tra i Comuni facenti parte dell'Assemblea Consortile, il passaggio graduale delle gestioni in economia alle Aziende territorialmente più idonee a garantire il servizio: con tale processo si otterrebbe una notevole riduzione del periodo transitorio per raggiungere rapidamente l'organizzazione del servizio idrico integrato voluta dalla legge;
 - il superamento di fatto del periodo transitorio dei 5 anni di salvaguardia delle gestioni esistenti, previsto dal testo dell'art. 9 (L.R. 18/98), con il risultato di impostare già dall'inizio piani di medio-lungo termine, con particolare riferimento allo sviluppo degli investimenti e ad un equo progresso del regime tariffario, avendo sicurezza e continuità di rapporto con il soggetto gestore (forse unico) dell'Ambito e conferendo una prospettiva futura alle strutture delle Aziende, che potrebbero altrimenti rischiare di perdere progressivamente le risorse umane di maggior pregio."
- Con deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito n. 5 del 23 giugno 2003 è stata espressa la volontà di procedere con l'affidamento diretto del s.i.i. secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 35 della L. n. 448/2001, ed è stato inoltre approvato, come indirizzo ulteriore, di individuare ipotesi e forme tecniche per procedere con l'affidamento provvisorio a tre soggetti gestori dei rispettivi territori.

- Il servizio idrico è stato affidato in via transitoria per cinque anni ai tre predetti gestori con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 30 giugno 2003, e quindi fino al 30 giugno 2008, indicando le seguenti due condizioni risolutive per la realizzazione delle quali la delibera citata riporta il preciso impegno degli Enti consorziati:
 - costituzione del soggetto Gestore Unico di Ambito entro il 10 gennaio 2006 (termine ultimo per la pluralità di gestori stabilito dalla L.R. Marche n. 18/98);
 - espletamento delle gare per la scelta del socio privato delle società affidatarie entro il 30 giugno 2005 (condizione stabilita dall'art. 35, comma 5, della L. n. 448/2001).

Tenuto conto che nel frattempo:

- L'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 è stato modificato ed attualmente prevede, al comma 5, che l'erogazione del servizio abbia luogo secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea ed istituisce il conferimento della titolarità del servizio a tre tipologie di imprese:
 - società di capitali individuate con gara;
 - società miste con partner privato scelto con gara;
 - società a capitale interamente pubblico dove l'ente o gli enti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/gli enti che la controllano.
- Il legislatore nazionale ha previsto, al comma 15-bis dello stesso art. 113 del D. Lgs. 267/2000, la cessazione al 31 dicembre 2006 di tutti gli affidamenti in concessione rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
- L'art. 35 della L. n. 448/2001 è stato parzialmente abrogato ed in particolare il comma 5 dello stesso articolo oggi non è più in vigore.
- Le Convenzioni di affidamento della gestione non sono state sottoscritte dalle tre Aziende affidatarie, a motivo delle rilevanti innovazioni normative che ne hanno rimesso in discussione la portata e parte delle condizioni risolutive citate.

Rilevato che:

- Questa A.A.T.O., con le citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile, ha scelto di procedere all'affidamento diretto al fine di non pregiudicare la possibilità di valorizzare appieno le risorse, le capacità tecniche e il know-how presente nelle aziende esistenti, nonché di consentire agli Enti locali di avere un ruolo maggiormente attivo nella gestione dei servizi idrici, giustificato dall'esistenza di un forte interesse pubblico in materia, data la valenza sociale del servizio idrico, l'impatto ambientale che lo caratterizza e la necessità di garantire un uso ottimale della risorsa idrica.
- L'affidamento deliberato realizza gli indirizzi espressi dall'Assemblea poiché pone le premesse per il superamento della frammentazione delle gestioni in economia, ed attua l'affidamento in gestione ad aziende pubbliche o a maggioranza pubblica già operanti sul territorio dell'ATO in via temporanea ed in vista della gestione unitaria del servizio idrico integrato.
- L'affidamento diretto di cui sopra, essendo stato disposto ai sensi dell'art. 35 comma 5 della L. n. 448/2001 e dell'art. 9 della L.R. Marche n. 18/1998, ha durata temporanea e perciò natura transitoria.
- Il nuovo testo dell'art. 113 TUEL consente di superare tale situazione di provvisorietà, ed eventualmente di modificare la forma di gestione prescelta, rinnovando l'affidamento per un arco temporale più lungo, determinato sulla base del Piano d'Ambito, in modo più coerente con le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, e di copertura integrale dei costi con le entrate tariffarie, enunciate dalla L. n. 36/1994.
- E' interesse dell'A.A.T.O. confermare l'affidamento diretto a favore delle tre società disposto con la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6/2003, inteso come fase transitoria che permetta un progressivo passaggio ad una gestione a regime che garantisca l'unicità della gestione nell'intero Ambito

voluta dalla legge regionale; del resto, lo stesso art. 113 comma 5 bis consente di organizzare il servizio idrico integrato con forme di gestione che assicurino la concorrenzialità anche con “criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio”.

- Questa A.A.T.O. dovrà pertanto scegliere la forma di gestione del servizio idrico integrato definitiva, a regime, tra quelle consentite dalla legge, dopodiché le attuali società affidatarie transitorie dovranno adeguare le loro strutture, sia societarie, sia operative per conseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi del servizio che verranno indicati dal Piano d’Ambito e riportati nelle Convenzioni di affidamento.

Considerato, inoltre, che:

- L’Autorità di Ambito n. 3 ha adempiuto ai propri obblighi previsti dalla L. n. 36/1994 e dalla L.R. n. 18/1998, avendo provveduto alla ricognizione delle opere e delle reti, e quindi alla elaborazione del Piano d’Ambito.
- Il Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea Consortile dell’Autorità con deliberazione n. 6 del 30 giugno 2003, è in fase di rielaborazione al fine di tenere conto di ulteriori e più dettagliate esigenze espresse dagli Enti consorziati sia in termini di investimenti che di impatto degli aumenti tariffari.
- Le Convenzioni di affidamento del servizio, anch’esse approvate dall’Assemblea Consortile dell’Autorità con deliberazione n. 6 del 30 giugno 2003, sono in fase di rielaborazione a fine di tenere conto dei riflessi della citata nuova normativa.
- La dimensione sovracomunale della gestione fa sì che, quale che sia la forma prescelta, debbano essere comunque garantiti i seguenti obiettivi:
 1. economie di scala;
 2. ottimizzazione nella programmazione degli investimenti;
 3. ottimizzazione dell’uso dei fattori produttivi.
- Il Piano d’Ambito ha recepito e tradotto in previsioni tecniche, economiche e finanziarie i suddetti obiettivi, basando la definizione dello sviluppo tariffario su stime di costi operativi e di investimento ottimizzati in virtù della dimensione sovracomunale della gestione e dell’integrazione del ciclo dell’acqua.
- L’ottimalità della gestione è, pertanto, un obiettivo prioritario dell’Autorità di Ambito che può compiutamente realizzarsi a regime solo con la gestione unica dell’intero Ambito, quale che sia la forma di gestione prescelta.
- Questa A.A.T.O. ritiene preferibile indirizzare la scelta della forma di gestione o sulla società mista o su quella totalmente pubblica, entrambe consentite dalla legge, perché garantiscono il controllo gestionale degli Enti locali sul servizio, od almeno una significativa partecipazione alla gestione stessa, il che appare di primaria importanza tenuto anche conto, oltre che delle caratteristiche del territorio e delle peculiarità gestionali dell’Ambito, delle citate esigenze di salvaguardia del patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità già presente in seno alle attuali aziende di gestione, e dell’interesse pubblico che la materia riveste, data la valenza sociale del servizio idrico e l’impatto ambientale che lo caratterizza.

Preso atto che:

- E’ di competenza dei Comuni dell’Ambito procedere alla costituzione della S.p.A. a totale capitale pubblico locale ex art. 113, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e all’espletamento della gara per la scelta del partner privato, nonché alla costituzione della S.p.A. a totale capitale pubblico locale ex art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, nel caso la forma di gestione scelta sia l’*in house*.
- Ai fini della costituzione della S.p.A. un procedimento giuridicamente corretto è rappresentato dall’accordo di programma da promuoversi tramite conferenza di servizi ai sensi degli artt.14-bis e ss. della L. 241/1990, come modificati dalla L. n. 340/2000.

- Qualora questa AATO dovesse confermare la scelta della gestione tramite società mista, i Comuni dell'Ambito dovranno espletare una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari per la scelta di un partner privato.
- Tale procedura dovrà essere espletata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità per l'Autorità di Ambito di fissare priorità o individuare previsioni del Piano non modificabili.
- E' opportuno determinare i tempi per l'affidamento del servizio idrico integrato, anche al fine di avviare la realizzazione degli investimenti ed attivare il nuovo sistema tariffario.

Considerato infine che i passaggi da svolgere per arrivare alla gestione unica dell'Ambito con un soggetto pubblico validamente costituito da tutte le realtà attualmente operanti sul territorio sono individuabili:

1. Nel perfezionamento della gestione transitoria tramite approvazione da parte dell'Assemblea Consortile delle Convenzioni di affidamento del servizio modificate e la sottoscrizione da parte delle tre Aziende affidatarie entro il 31 dicembre 2004.
2. Nella scelta della forma di gestione a regime da parte dell'Assemblea Consortile entro il 30 giugno 2005.
3. Se l'A.A.T.O. sceglierà, entro il termine di cui sopra, quale forma di gestione a regime quella della società mista, nella prosecuzione delle attuali gestioni societarie fino all'unificazione gestionale di cui al punto che segue, e nell'espletamento di un'unica gara per la scelta del partner della società di gestione unica di Ambito, con soppressione dell'obbligo di espletare gare distinte per la scelta di soci privati per le tre società di gestione entro il 30 giugno 2005.
4. Nell'individuazione delle modalità per pervenire alla costituzione di un Gestore Unico di Ambito, e nel perfezionamento dell'unificazione gestionale e societaria entro il 10 gennaio 2006.

tutto premesso, il Consiglio, con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. di confermare gli indirizzi programmatici in merito all'eliminazione delle gestioni in economia, alla natura pubblica delle Aziende di gestione del servizio, alla minimizzazione degli impatti tariffari sulle fasce di utenza più svantaggiate, ed in particolare su quelle montane, all'affidamento diretto del servizio, alla forma di gestione della società a prevalente o totale capitale pubblico locale, di cui alle precedenti deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 2/2001, 5/2003 e 6/2003 e, pertanto, di indirizzare la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata o sulla società per azioni a capitale misto pubblico privato come identificata dall'art. 113, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, o sulla società a capitale interamente pubblico, partecipata da tutti i Comuni dell'Ambito, rientrante nelle condizioni stabilite dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 (affidamento in house).
2. di confermare la validità dell'affidamento transitorio a tre gestori come deliberato il 30 giugno 2003 con deliberazione assembleare n. 6 prevedendo, in particolare il superamento della forma di integrazione fra Astea e Acquambiente Marche tramite la costituzione di una società consortile partecipata dalle due aziende, come d'altronde già attuato dalle altre società operanti sul territorio dell'Ambito.
3. di confermare l'impegno dei Sindaci e delle Amministrazioni locali proprietarie delle aziende di attuare quanto in loro facoltà per realizzare compiutamente le modifiche alle strutture societarie che si renderanno di volta in volta necessarie per consentire di procedere validamente con gli affidamenti deliberati.
4. Di dare atto che l'Assemblea intende procedere con l'approvazione delle Convenzioni per l'affidamento transitorio della gestione entro il 31 dicembre 2004 al fine di avviare operativamente il servizio idrico integrato nelle prime settimane del 2005.

5. Di impegnarsi a scegliere la forma di gestione fra quelle oggi consentite per gli affidamenti diretti del servizio (società mista pubblico privato o in house) entro la data del 30 giugno 2005 al fine di consentire la prosecuzione fino alla naturale scadenza dell'affidamento effettuato a giugno 2003, ovvero di procedere al rinnovo dell'affidamento a regime su un arco temporale più lungo, e coerente col Piano d'Ambito a regime che verrà *medio tempore* approvato.
6. Di invitare il Comune di Macerata, in qualità di Comune più popoloso dell'Ambito, ad attivare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le procedure necessarie per la costituzione della società di gestione unica dell'Ambito, attraverso apposito accordo di programma.
7. Di dare, altresì, atto che si intende procedere all'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità di Ambito alla società di gestione unica entro il termine del 10 gennaio 2006.
8. Di incaricare il Presidente dell'Autorità di Ambito di relazionare all'Assemblea entro il 28 febbraio 2005 ed il 31 maggio 2005, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del processo di costituzione del Gestore Unico.
9. Di stabilire, altresì, che in caso di mancata costituzione della società di gestione unica nel termine del 10 gennaio 2006, l'Autorità di Ambito valuterà la concreta possibilità di dare altrimenti attuazione alla forma di gestione prescelta. In caso di valutazione negativa potrà revocare la presente deliberazione e procedere all'affidamento del servizio idrico mediante concessione a terzi.
10. Di revocare la precedente deliberazione assunta da quest'organo in data 01.10.2004, immediatamente esecutiva nei termini di legge, da ritenersi pienamente superata dalla presente proposta.
11. **Di sottoporre all'Assemblea la presente proposta per la competente deliberazione.**
12. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma IV D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività